



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Ghedini ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3187/2013** promossa da:

**ALFA SRL (C.F. (OMISSIS));**

ATTORE/I

**contro**

**CASSA DI RISPARMIO SPA (C.F. (OMISSIS));**

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Parte attrice propone opposizione al precetto notificato da CASSA DI RISPARMIO SPA in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.12.08, contestando la ricorrenza del credito e in particolare allegando: la nullità del mutuo per illiceità della causa, essendo stata utilizzata la somma erogata per ripianare precedenti perdite; la usurarietà dei tassi applicati.

Si costituiva la banca contestando le affermazioni attoree.

Rigettata la istanza di sospensiva, la causa perveniva alla decisione .

La opposizione è infondata: il vaglio dei motivi di opposizione è effettuato sulla scorta di quanto allegato in citazione, atto in cui si cristallizza la domanda, irrilevante ogni ulteriore deduzione successiva ai fini della individuazione del *thema decidendum*.

Quanto alla illiceità del mutuo è noto da tempo che il mutuo fondiario *ex artt. 38 e ss TUB* non è, diversamente dal mutuo previsto dalla normativa in vigore nel 1905, un mutuo di scopo.

È quindi del tutto irrilevante quale sia l'utilizzo previsto o comunque effettuato della somma mutuata.

Nel caso *de quo* è indubbio che la somma sia passata dalla disponibilità della banca a quella del cliente, qual che sia l'utilizzo che questi della somma abbia fatto: ad esempio quella di ripianare, con uno strumento diverso (con rate diverse, interessi diversi, durata diversa), una precedente perdita.

Se poi le precedenti perdite o passivi fossero generate da conti aventi condizioni illecite o comunque invalide è circostanza estranea al presente giudizio, posto che il credito azionato dalla Banca è quello e solo quello inerente il mutuo ipotecario.

Quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria: nel caso *de quo* la cd perizia allegata sub doc.4 da parte opponente è costituita da una documentazione standard che solo nella pagina iniziale contiene i dati del mutuo (erogazione, tasso, durata etc.), che poi si dilunga su considerazioni generali, e conclude circa la illegittimità dell'anatocismo (mai allegato in citazione dalla parte con riferimento al mutuo) e soprattutto per la ricorrenza di un tasso del 8,20 a fronte di un tasso soglia del 9,45. Quanto poi alle considerazioni circa la illegittimità *tout court* del meccanismo di ammortamento alla francese, esse non trovano riscontro nella attuale giurisprudenza, se non con riferimento (e solo certuna giurisprudenza di merito della fine anni 2000) al meccanismo di anatocismo che ad esso sarebbe connesso: ma nel caso *de quo* parte opponente nega la stessa esistenza del diritto della Banca a procedere a esecuzione forzata e non già contesta la quantificazione del credito.

Attesa la genericità delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa.

La opposizione va rigettata con condanna al pagamento delle spese.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, rigetta la opposizione a precetto, dichiara la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di causa determinate in euro 7.000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ferrara, 5 dicembre 2013

Il Giudice  
dott.ssa Anna Ghedini